

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7288 del 23/12/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art.208. D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2017-408 del 27.01.2017 e s.m., relativa all'impianto sito in Comune di Coriano, via Raibano, 21, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7576 del 22/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art.208. D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2017-408 del 27.01.2017 e s.m., relativa all'impianto sito in Comune di Coriano, via Raibano, 21, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n.127* che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di

- recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
 - il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi Provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

VISTI inoltre:

- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998*, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il *Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n.69* che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13.10.2003, n.1991*, recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23.02.2022, n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs.

- n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (prot. n. 189759 del 27.10.2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di impianti di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE ;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in Comune di Rimini, via Turchetta n.85/F, risulta titolare di Autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-408 del 27.01.2017 e s.m., avente scadenza al 26.01.2027, per la gestione

dell'impianto ubicato in Comune di Coriano, via Raibano n.21, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.69/2018), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale (fosso consorziale) ex art. 124 D.lgs. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (emissioni diffuse) ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006;
- Comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'Autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT in data 24.03.2025 (PG/2025/55556) e completata in data 24.04.2025 (PG/2025/77109), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2017-408 del 27.01.2017 e s.m. mediante:

- adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. n.127/2024 per la produzione di aggregato recuperato dal recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione;
- applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, per l'attività di recupero di terre e rocce da scavo (EER 170504) provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica;
- cessazione dell'attività di recupero R5 (mantenendo in essere le operazioni di messa in

- riserva R13) del rifiuto avente EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso*;
- avvio al recupero del EER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* anche così come disposto ai sensi del D.M. n. 127/2024;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica - Aprile 2025 Rev.1	24.04.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	24.04.2025
3	Schede condizioni-criteri EoW	24.04.2025
4	Tavola Unica - Stato di fatto non oggetto di modifiche	18.03.2025

RILEVATO che, nella sopracitata domanda, la ditta indica che:

- la modifica in progetto, per adeguamento ai sensi del D.M. n.127/2024, non comporta variazioni impiantistiche, non prevede modifiche delle quantità di rifiuti gestiti e nulla varia rispetto ai titoli abilitativi ambientali sopra richiamati;
- nulla muta in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per il recupero del rifiuto EER 170302 ai fini della produzione di *granulato di conglomerato bituminoso* in conformità al D.M. n. 69/2018;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche, a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'Autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- dall'esame della documentazione, le modifiche richieste si configurano come non sostanziali rispetto all'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, sia ai fini dell'esenzione dall'indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3, del D.Lgs.152/2006 sia ai fini del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, con invarianza dell'importo della garanzia finanziaria già prestata;

- con nota PG/2025/0080904 del 34.04.2025, il Responsabile del procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;
- con nota PG/2025/0091441 del 16.05.2025, è stata trasmessa alla ditta la richiesta di documentazione integrativa necessaria ai fini istruttori, con interruzione dei termini del procedimento;
- in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 16.06.2025 (ns. prot. n. 0107711.E) veniva richiesta dall'interessato una proroga temporale di 30 giorni rispetto al termine fissato per la presentazione delle suddette integrazioni, concessa da ARPAE SAC di Rimini con nota ns. prot. 18/06/2025.0110329.U;
- la ditta ha trasmesso in data 17.07.2025 (prot. ARPAE n.0129051.E) la documentazione integrativa, con riavvio dei termini del procedimento;
- con la documentazione integrativa di cui al punto precedente, la ditta ha richiesto di introdurre ulteriori e sostanziali modifiche all'Autorizzazione, che riguardano anche un sensibile aumento della potenzialità annua dell'impianto e l'inserimento di una nuova linea di trattamento;

ACQUISITI agli atti:

- la Relazione Tecnica, comprensiva del parere del Servizio Territoriale di ARPAE reso ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006, pervenuta in data 13.05.2025 (PG/2025/88417), con la quale non si rilevano motivi ostativi dal punto di vista ambientale alle modifiche proposte dall'interessato in data 24.03.2025 e 24.04.2025;
- la nota prot. n.0180205.I del 13.10.2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale rileva:
 - motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche presentate dalla ditta nella documentazione integrativa del 17.07.2025;
 - che la planimetria dell'impianto da considerarsi quale parte integrante dell'istanza sia quella corrispondente allo stato di fatto, da individuarsi nell'elaborato già presentato il 24.04.2025 (Tavola Unica - Stato di fatto non oggetto di modifiche del 18.03.2025);
 - la necessità di aggiornare le prescrizioni contenute nel Prov. n. DET-AMB-2017-408, così come riportate nella parte dispositiva;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal proponente e dei sopra citati documenti redatti dal Servizio Territoriale, si ritiene che le modifiche

richieste con la documentazione presentata in data 17.07.2025 portino ad una MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione stessa, da rilasciarsi ai sensi del comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che richiede l'espressione di uno o più pareri da acquisire per il tramite della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.208 comma 3 del D.Lgs.152/2006, nonché l'eventuale attivazione di una procedura di Screening/VIA;

VALUTATO, pertanto, che le suddette modifiche proposte non siano assentibili per il tramite del procedimento di modifica non sostanziale in oggetto;

RITENUTO, quindi, che l'istruttoria che attiene al presente Provvedimento di modifica non sostanziale è riferita esclusivamente a quanto proposto nell'istanza costituita dagli elaborati tecnici presentati in data 24.03.2025 e 24.04.2025;

CONSIDERATO, pertanto, che il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell'art. 184-ter, e l'individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 184-ter D.Lgs.152/2006, devono essere garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto:

- ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n. 127 del 28.06.2024 (*aggregato recuperato*) e del DM n. 69 del 28.03.2018 (*granulato di conglomerato bituminoso*);
- ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato negli Allegati al presente Provvedimento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter modificare la stessa Autorizzazione mediante:

- l'aggiornamento alle disposizioni introdotte dal D.M. n.127/2024 finalizzato alla produzione di "*aggregato recuperato*" che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, per tutti i rifiuti già autorizzati e ricompresi nell'Allegato 1, Tab. 1, punti 1 e 2, del D.M. n.127/2024;
- la definizione delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006 per la produzione di:
 - "*terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato*";
 - "*terre e rocce da scavo per aree industriali e commerciali*";

DATO ATTO che le modifiche proposte in merito all'adeguamento al D.M. 127/2024 non

sono da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di valutazioni ambientali;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non siano da assoggettare agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP;

VERIFICATO CHE:

- la ditta ha liquidato i costi istruttori necessari alla modifica non sostanziale del Provv. n. DET-AMB-2017-408 e smi, per un importo di € 39,00, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n.926 del 05.06.2019;
- la ditta in esame ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza n.2224576 del 13.09.2018 e s.m. rilasciata da COFACE S.A.), in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento, il cui importo rimane adeguato a seguito delle modifiche richieste in quanto non varia la potenzialità annua dell'impianto;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m. è tuttora in istruttoria il procedimento di aggiornamento dell'iscrizione della ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18.04.2013;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 15091 - E), con scadenza al 25.04.2027, e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.15091 - A), con scadenza al 05.07.2028, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

RITENUTO, sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo l'aggiornamento e modifica non sostanziale del Provv. n. DET-AMB-2017-408 e smi, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - Rimini, con Provvedimento n. DET-AMB-2017-408 del 27.01.2017 e s.m., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184-ter, comma 2 (D.M. 69/2018 e D.M. 127/2024) e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, e comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (emissioni diffuse) ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006;
 - Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale (fosso consorziale Raibano avente coordinate Gauss Boaga fuso Est 4872374N, 2329956E) ex art.124 del D.Lgs. n.152/2006;
 - Comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995;
2. che la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell'Autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria (polizza n.2224576 del 13.09.2018 e s.m, rilasciata da COFACE e s.m.), già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
3. che la modifica richiesta e approvata è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici (i quali integrano ed aggiornano gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 4 dispositivo Provv.

n.DET-AMB-2017-408 e s.m.i):

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica - Aprile 2025 Rev.1	24.04.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	24.04.2025
3	Schede condizioni-criteri EoW	24.04.2025
4	Tavola Unica - Stato di fatto non oggetto di modifiche	18.03.2025

4. di stabilire che la planimetria dell'impianto allegata al presente Provvedimento quale Allegato A ne costituisce parte integrante e sostanziale e sostituisce la planimetria di cui al punto 1 lett. c), Prov. n.DET-AMB-2019-1838 del 26.07.2019, di modifica del Prov. n. DET-AMB-2017-408;
5. di sostituire in toto il punto 5 dispositivo del Provvedimento n.DET-AMB-2017-408 e s.m.i con il seguente:
 5. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni di recupero consentite, di cui all'Allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006, siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite	
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13	R5
170101	cemento	R13	R5
170102	mattoni	R13	R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13	R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13	R5
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13	R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13	R5
170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13	-

170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13	R5
--------	--	------------	-----------

6. che il codice EER 170302 in ingresso all'impianto, individuato come guaina bituminosa, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto, può essere sottoposto esclusivamente a operazione di recupero R13;
7. di dare atto che, in base a quanto stabilito al punto 1. lett a) del Prov. n.DET-AMB-2019-3603 del 12/01/2022, di modifica del Prov. n. DET-AMB-2017-408, è ammesso:
 - a) alla messa in riserva R13 un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a 30000 t., di cui massimo 3000 t. esclusivamente per il codice EER 170302, in virtù della dimensione dell'area avente pavimentazione impermeabile adibita a stoccaggio di tale rifiuto;
 - b) alle operazioni di recupero (R5) un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a 82400 t/a;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

8. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto del punto successivo;
9. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5, proveniente dai rifiuti di cui al punto 5 e ricompresi nell'Allegato 1, Tab. 1, punti 1 e 2, del D.M. n.127/2024, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte tutte le disposizioni di cui al D.M. stesso;
10. che il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità previste dall'art.5, comma 2, dello stesso D.M.;
11. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

12. di individuare, negli Allegati sotto riportati, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:
 - All. C1 - terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato;
 - All. C2 - terre e rocce da scavo per aree industriali e commerciali;
13. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 sia dichiarato conforme attraverso la Dichiarazione di conformità, che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato il materiale e ad ARPAE Rimini;
14. che la Dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'Allegato B del presente Provvedimento e sia conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate agli Allegati C al presente Provvedimento;
15. che i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto (EoW) al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 13 e 14;
16. che, ai fini della dimostrazione della conformità della gestione dei materiali prodotti ai criteri di cui al punto 11, la ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015, rilasciata da organismo certificatore accreditato;

Altre disposizioni generali :

17. di aggiungere, nell'ambito delle prescrizioni *relative alla gestione rifiuti* disposte al punto 10 del Provvedimento DET-AMB-2017-408 e s.m., anche le seguenti:
 - la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;
 - qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
 - tutti i lotti di materiale recuperato, stoccati nell'area individuata in planimetria, sia in attesa di analisi per il rilascio/ottenimento della certificazione sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere mantenuti separati, ben

distinguibili ed identificabili con indicazione del numero di lotto e/o numero di dichiarazione di conformità; la suddetta gestione deve essere applicata a tutti i lotti di materiale recuperato sia ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 che comma 3;

- 18.** che le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti, nonché dei lotti di materiali prodotti in attesa di certificazione e certificati, siano quelli previsti nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'Allegato A, e che tali aree devono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo ivi indicato;
- 19.** che la ditta comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della stessa;
- 20.** di confermare, senza alcuna variazione, tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. DET-AMB-2017-408 e s.m.;
- 21.** di rammentare alla ditta:
 - a. relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
 - b. di raccogliere, tenendola a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa agli adempimenti in merito ai Regolamenti (Ce) n.1907/2006 (REACH) e n.1272/2008 (CLP), al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tali Regolamenti;
- 22.** di comunicare il presente Provvedimento al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
- 23.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
- 24.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
- 25.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 26.** di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

27. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa.

**PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI**
la Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.